

vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - effetti della garanzia - scelta tra riduzione del prezzo e risoluzione Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22539 del 18/07/2022

Compravendita - Esercizio iniziale dell' "actio quanti minoris" - Richiesta di risoluzione del contratto con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Sussistenza - Contrasto coi principi di irrevocabilità della scelta ex art. 1492 c.c. e di divieto della "mutatio libelli" - Esclusione - Fondamento.

In tema di compravendita, la parte che abbia chiesto, con la domanda giudiziale, la riduzione del prezzo pattuito, può, in alternativa, chiedere, con la memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., la risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza per questo porsi in contrasto sia col principio della irrevocabilità della scelta operata inizialmente ex art. 1492 c.c., atteso che esso, trovando il suo limite nella identità del vizio fatto valere, è superato dall'emersione di ulteriori e diversi vizi, sia con quello del divieto di "mutatio libelli" nel processo, stanti l'identità delle parti, del contratto e della complessiva vicenda sostanziale dedotta in giudizio e la connessione per alternatività delle due domande.